

CST MESSENIA

(Comune Capofila Sant'Alessio Siculo - Concessionario Consorzio NEXUS Scarl)



Unione
Europea



Regione Siciliana



Repubblica
Italiana



Fondo Europeo di
sviluppo regionale



Consorzio
Intercomunale Tindari



Comune di
Sant'Alessio Siculo



Consorzio NEXUS
Scarl

P.O. FESR SICILIA 2007/2013

"INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO"

DETERMINA N. 3 DEL 18.12.2019

OGGETTO: – GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ATTUAZIONE/GESTIONE DEL PROGETTO: "ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI FINALIZZATI ALL’E-INCLUSION E SVILUPPO DI FORME ASSOCIATIVE DI SERVIZI DI E-GOVERNMENT: CST MESSENIA. PROROGA/RINNOVO DEL CONTRATTO REP. N. 561 DEL 19.12.2014 AL 31.12.2020-

VISTA la delibera di G.C. n. 161 del 18.12.2019, i.e., con cui la Giunta ha espresso il proprio indirizzo politico assegnando il procedimento al segretario comunale dell’ente e demandando alla stessa ogni adempimento consequenziale di competenza;

PREMESSO:

- **CHE** con determina del CST Messina n. 2 del 08.07.2019 avente ad oggetto "Definizione procedimento avviato con nota prot. n. 7400 del 12.10.2018. – Gara a procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di attuazione/gestione del progetto: "Acquisizione di beni e servizi finalizzati all’e-inclusion e sviluppo di forme associative di servizi di e-government: CST Messina", di cui si richiamano integralmente i presupposti ed i contenuti, veniva definito il procedimento avviato giusta nota dell’ente prot.n. 7400 del 12.10.2018, per cui a seguito di diverse anomalie riscontrate dall’ANAC e dietro invito della stessa formulato con nota prot.n. 75744 del 13.09.2018, introitata al prot. del comune di Sant’Alessio Siculo in data 10.10.2018 prot. n. 7329, il CST Messina, tramite il comune capofila, comune di Sant’Alessio Siculo, si determinava ad esercitare il recesso dal contratto di concessione rep.n. 561 del 19.12.2014;
- **CHE**, a tal fine, con la citata determina veniva intimato al Consorzio Stabile Nexus Scarl, di seguito indicato col solo termine Nexus, l’esercizio del diritto di recesso ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 13 del contratto di concessione, con efficacia del recesso a far data dal 18.12.2019, data di naturale scadenza del contratto di concessione, con interruzione a quella data di ogni attività fornita dal Nexus stesso, e veniva assegnato allo stesso consorzio il termine di trenta giorni dalla ricezione della intimazione di recesso (via pec) per fornire eventuali deduzioni;
- **CHE** nei trenta giorni il Nexus non ha fatto pervenire alcuna memoria in merito;
- **CHE**, inoltre, nella citata determina, questo ente, quale capofila del CST MESSENIA:
 - **rappresentava** di non intendere procedere, ai sensi dell’art. 57 D.Lgs. 163/06, al rinnovo del rapporto di concessione allo stesso concessionario Nexus e onerava il Nexus a fornire apposita relazione riepilogativa dell’attività svolta fino ad ora per le attività consequenziali di competenza;
 - **si riservava** ogni ulteriore determinazione, nelle sedi opportune, in merito alle azioni da condurre da parte del CST MESSENIA per salvaguardare il finanziamento di cui alla nota prot. n. 2313 del 07.05.2018;

CST MESSENIA
(Comune Capofila Sant'Alessio Siculo)

- **CHE**, infine, il comune capofila trasmetteva la determinazione n. 2 ad ANAC affinché fornisse in un tempo di trenta giorni dalla ricezione della stessa e nell'ottica di leale collaborazione tra Enti, proprio parere in merito alle misure apprestate da questo ente capofila e ritenute idonee a salvaguardare gli interessi coinvolti, senza ottenere alcuna comunicazione, nonché anche al Nexus, alla Procura della Corte dei Conti di Palermo, all'Anacap;

- **CHE**, successivamente, proprio al fine di reperire sul mercato operatori idonei a garantire i medesimi servizi offerti dal Nexus, giusta richiesta della Regione siciliana prot. n. 2313 del 07.05.2018, chiedeva con nota prot. n. 8306 del 30.10.2019 allo stesso Nexus di indicare e specificare quali fossero i servizi da garantire a quella data, alla luce di quanto richiesto dall'ente regionale e relativamente alle specifiche tecniche e standards sostanziali, al fine di evitare interruzioni o alterazioni nella fornitura del servizio tali da pregiudicare il finanziamento stesso;

- **CHE**, nelle more, è pervenuta al comune scrivente, quale capofila del CST, la nota dell'Assessorato regionale per l'Innovazione e la tecnologia prot. n. 8634 del 04.12.2019, avente ad oggetto: "Po Fesr Sicilia 2007/2013 – Asse 4- Obiettivo Specifico 4.2 – Obiettivo Operativo 4.2.2 – ex Linea di attività 4.2.2.3 (oggi Linea di attività 4.2.2.A) – Coalizione n. 17, Operazione n. 32 "Acquisizione di beni e servizi finalizzati all'e-inclusion e sviluppo di forme associative di servizi di e-government: CST Messina. Comunicazione ai sensi degli artt. 8,9 e 11 bis della L.R. n. 10/91 e ss.mm.ii., dell'avvio della procedura di revoca totale e del recupero del finanziamento concesso con DRG n. 491 del 12.03.2013". Codice Caronte: SI_1_9604.", acquisita al protocollo dell'ente n. 9352 del 05.12.2019, allegata al presente atti sub A) con cui: si confermavano le gravi irregolarità emerse in corso di istruttoria e dettagliate come da nota stessa allegata, si comunicava l'avvio del procedimento per la revoca totale del finanziamento concesso con DRG n. 491 del 12.03.2013 dell'importo di 995.000,00 euro in ragione delle irregolarità in premessa evidenziate, nonché l'avvio del procedimento per il recupero del finanziamento già erogato, pari a 995.000,00 euro, assegnando al comune un termine di giorni 30 per presentare eventuali deduzioni, in assenza delle quali si sarebbe concluso il procedimento di revoca;

DATO ATTO che l'ente comunale, con pec del 11.12.2019, al fine di apprestare le proprie deduzioni, ha richiesto formale intervento da parte del Nexus al fine di formulare anch'esso eventuali deduzioni;

DATO ATTO che questo procedimento è in istruttoria, che l'ente comunale intende difendere le ragioni proprie quale capofila del CST, atteso che il finanziamento di cui si minaccia la revoca ed il recupero è stato integralmente erogato al CST ed utilizzato per fornire i servizi di cui al bando di gara;

CONSIDERATO che al momento, ad una embrionale disamina delle ragioni di cui all'avvio del procedimento di revoca, le stesse non appaiono sufficientemente suffragate e per di più intervengono ad una distanza di tempo di ben oltre cinque anni dalla concessione del finanziamento;

CONSIDERATO altresì che i servizi di cui al capitolato sono stati erogati dal CST, a mezzo del proprio concessionario, consorzio Nexus, come da questi stesso comunicato, talché è stato redatto sia il verbale di collaudo delle opere, ed è stato approvato il quadro economico finale di rendicontazione dei lavori eseguiti, come da determina del sindaco del comune di S. Alessio, quale ente capofila n. 15 del 31.10.2016, rettificata in data 06.02.2017 det. sindacale n. 5;

RICHIAMATI i contenuti della nota dell'Assessorato regionale per l'Economia dell'economia – Ufficio per l'Attività di coordinamento dei Sistemi Informativi Regionali - UCSIR prot. n. 2313 del 07.05.2018, avente ad oggetto: PO Fers SICILIA 2007/2013. Asse 4 – Obiettivo Specifico 4.2 – Obiettivo Operativo 4.2.2 – ex Linea di attività 4.2.2.3 (oggi Linea di attività 4.2.2.A) – Adempimenti post chiusura: Stabilità delle operazioni – Disposizioni, allegata alla presente sub all. B, con cui l'ente regionale richiamava l'attenzione del comune a che "con l'adozione della delibera di approvazione del quadro economico finale dell'operazione di

CST MESSENIA
(Comune Capofila Sant'Alessio Siculo)

pertinenza, ciascun beneficiario ha assunto la responsabilità di quanto previsto dall'art. 57 del Reg. (CE) 1083/2006 in materia di stabilità delle Operazioni, ovvero che, nei 5 anni successivi al decreto di chiusura, quanto acquisito come forniture e/o servizi con il finanziamento in argomento, pena il recupero del contributo erogato, NON deve subire modifiche sostanziali che ne alterino la natura, la destinazione d'uso, la modalità di esecuzione o procurino un vantaggio indebito al beneficiario, per cui, eventuali irregolarità rilevate comporteranno l'avvio del procedimento di recupero degli importi indebitamente versati;

CONSIDERATO che da un lato la Regione siciliana, tramite l'Autorità regionale per l'Innovazione e la tecnologia, ha comunicato, con la nota all. sub A, di volere revocare il finanziamento per irregolarità riscontrate; dall'altra, la stessa Regione siciliana, in senso diametralmente opposto, tramite l'Ufficio per l'Attività di coordinamento dei Sistemi Informativi Regionali – UCSIR, ha raccomandato di garantire per un quinquennio il frutto del finanziamento erogato secondo specifiche modalità;

RITENUTO, in questa congerie di procedimenti che si incrociano e si contraddicono, in un contesto giuridico e fattuale di non agevole e lineare interpretazione, di individuare l'interesse pubblico preminente nella conservazione e nella difesa del finanziamento pubblico erogato, sia perché ingente (trattasi di quasi un milione di euro) sia perché già interamente speso, giusta rendicontazione citata in narrativa, per cui è la stessa Regione a indicare la modalità procedimentale a tutela dello stesso;

DATO ATTO che il termine del quinquennio necessario al mantenimento delle operazione di cui alla predetta nota andrà a scadere a dicembre del 2020 tenuto conto che il verbale di certificazione di collaudo reca data del 14 dicembre 2015, verbale n. 1 (e non rinvenendo agli atti alcun altro documento utile per il computo del predetto termine finale);

RITENUTO, pertanto, a salvaguardia del finanziamento, dovere procedere a garantire per un ulteriore anno il mantenimento di "quanto acquisito come forniture e/o servizi con il finanziamento in argomento" ed allo scopo di "non fare subire modifiche sostanziali che ne alterino la natura, la destinazione d'uso, la modalità di esecuzione o procurino un vantaggio indebito al beneficiario";

EFFETTUATA ad oggi una nuova valutazione dei fatti accaduti, ed in particolare della recente nota di avvio del procedimento di revoca;

RITENUTO, all'esito di detta nuova valutazione, contrario alle regole di buona amministrazione ricercare sul mercato nuovi operatori economici che possano prestare i medesimi servizi secondo le specifiche modalità citate nella nota regionale, tenuto conto che le modalità possono essere garantite senza margini di discrezionalità allo stato dei fatti soltanto dal medesimo operatore economico che fino ad oggi li ha offerti;

RICHIAMATO l'art. 7 del contratto, "Termini esecuzione del contratto" ai sensi del quale "la concessione avrà la durata di cinque anni a decorrere dalla data di stipula del contratto, ... con la possibilità alla scadenza contrattuale, di applicare le disposizioni di cui all'art. 57 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

RITENUTO, altresì, che prima della scadenza del termine entro cui il recesso spiegherà i propri effetti, con cessazione degli effetti del contratto di concessione rep. n. 561 del 19.12.2014 il comune capofila mantiene il potere di prorogare la concessione, alla luce di una nuova valutazione della vicenda, dei fatti sopravvenuti e del bilanciamento degli interessi in gioco ed al fine di evitare danni;

VALUTATE, altresì, le irregolarità riscontrate da ANAC con la nota prot.n. 75744 del 13.09.2018, introitata al prot. del comune di Sant'Alessio Siculo in data 10.10.2018 prot. n. 7329, e che sono state richiamate nella determina CST n. 2 del 08.07.2019, ossia quelle per cui esulerebbero dall'ambito di gara originaria sia l'espletamento di attività di riscossione da parte del Nexus, sia la possibilità che questo presti servizi ai sensi dell'art. 21 a soggetti non facenti parte *ab origine* del CST;

RITENUTO che dette attività prescindono dalle sorti del finanziamento e pertanto ad oggi rimangono da interdire al concessionario Nexus;

CST MESSENNIA
(Comune Capofila Sant' Alessio Siculo)

RITENUTO, pertanto, che a tutela del preminente interesse di salvaguardare il finanziamento di euro 995.000,00, occorre garantire il mantenimento di quanto acquisito come forniture e/o servizi con il finanziamento in argomento senza che ciò subisca modifiche sostanziali che ne alterino la natura, la destinazione d'uso, la modalità di esecuzione o procurino un vantaggio indebito al beneficiario;

- che a tal fine il consorzio Nexus appare l'operatore economico più adatto allo scopo essendo lo stesso ad avere erogato i servizi e che si è reso disponibile;
- che pertanto può essere prorogato/rinnovato il contratto rep n. 561 del 19.12.2014, con esclusione sia dell'attività di riscossione tributi che delle attività prestate in favore di soggetti extra ex art. 21 della gara originaria, nel rispetto di quanto sostenuto da ANAC nella nota in narrativa;
- che in pari tempo può essere prorogato/rinnovato l'affidamento dei servizi limitatamente a ciò che serve alla tutela del finanziamento di cui sopra detto;

DATO ATTO che non occorre apprestare apposito impegno di spesa tenuto conto che l'ente capofila risulta creditore del Nexus giusta nota prot. n. 23072019_0905, introitata al prot. dell'ente n. 5701 del 24.07.2019 e pertanto i costi a titolo di canone annuo per il mantenimento dei servizi, di cui al contratto rep 561 saranno eventualmente compensati alla scadenza della proroga, come già avvenuto per le annualità precedenti;

VISTO il contratto per l'affidamento del servizio in concessione di attuazione/gestione del progetto "Acquisizione di beni e servizi finalizzati all'e-inclusion e sviluppo di forme associative di servizi di e-government: CST MESSENNIA" stipulato in data 19.12.2014 tra il Comune di Sant' Alessio Siculo n.q. di ente capofila del CST MESSENNIA ed il Consorzio Stabile Nexus S.c.a.r.l., rep. N. 561;

VISTO il D.Lgs. 267/00;

VISTO il D.lgs. 163/06 e ss.mm.ii.

VISTA la L.241/00 e ss.mm.ii.

VISTA la determina sindacale n. 1/2019 con cui il segretario comunale è stato nominato responsabile del procedimento;

DETERMINA

1. **PRENDERE ATTO** di tutte le premesse e le motivazioni richiamate nel presente atto;
2. **DARE ATTO** che è stata effettuata una nuova valutazione degli interessi in gioco alla luce delle note allegate alla presente sub A e sub B;
3. **RITENERE**, per tutte le premesse richiamate, preminente l'interesse pubblico alla tutela del finanziamento di cui al DRG n. 491 del 12.03.2013";
4. **DARE SEGUITO** alla nota assessorato allegato sub B e per l'effetto **PROROGARE/RINNOVARE** il contratto di concessione rep. n. 561 del 19.12.2014 **fino al 31.12.2020**, con esclusione sia dell'attività di riscossione tributi che delle attività prestate in favore di soggetti extra ex art. 21 della gara originaria, nel rispetto di quanto sostenuto da ANAC nella nota in narrativa e rinnovare/prorogare l'affidamento dei servizi limitatamente a ciò che serve alla tutela del finanziamento di cui sopra detto limitatamente a quanto utile e necessario ad attuare i contenuti della nota regionale prot. n. 2313 del 07.05.2018 al fine di mantenere la stabilità delle operazioni nel quinquennio e salvaguardare il finanziamento ottenuto, onerando il Nexus di garantire i medesimi standards garantiti fino ad oggi;
5. **RISERVARSI** ogni tutela in merito al procedimento amministrativo avviato con nota Assessorato regionale per l'Innovazione e la tecnologia prot. n. 8634 del 04.12.2019;

CST MESSENIA
(Comune Capofila Sant'Alessio Siculo)

6. **DIFFIDARE** espressamente il Consorzio Nexus a non svolgere l'attività di riscossione tributi e le attività a favore di soggetti terzi ex art. 21 della gara originaria;
7. **FARE SALVO** il potere di questo comune capofila di adottare ogni eventuale ulteriore provvedimento si rendesse necessario per salvaguardare gli interessi dell'Ente, ivi inclusa l'eventuale ulteriore proroga nel rispetto dell'art.57 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii di cui alla gara originaria;
8. **TRASMETTERE IL PRESENTE ATTO** :
- a) al Consorzio Stabile Nexus Scarl affinché provveda a porre in essere le attività di propria competenza;
- b) all'Assessorato Regionale - Autorità regionale per l'Innovazione e la tecnologia;
- c) all'Assessorato Regionale per l'Economia – Ufficio per l'Attività di coordinamento dei Sistemi Informativi Regionali – UCSIR (affinché indichi eventuali azioni da attuare a cura di questo comune a tutela del finanziamento (ivi incluso eventualmente l'ulteriore proroga del contratto alla data di decreto di chiusura menzionato nella propria nota e sconosciuto all'ente scrivente);
- d) alla Procura della Corte dei Conti di Palermo;
- e) all'ANAC;
- f) a tutti i 15 comuni aderenti al CST e beneficiari dei servizi di cui al finanziamento pubblico;
- g) per opportuna conoscenza, all'Anacap ed ai 7 comuni ai quali il Nexus ha offerto il servizio di riscossione ((Acate, Biancavilla, Caltagirone, Misterbianco, Modica, Piedimonte Etneo, e Società Simeto Ambiente Spa in liquidazione);
9. **RISERVARSI ESPRESSAMENTE** il potere di adottare ogni misura utile si rendesse necessaria a tutela del comune capofila, ivi inclusa la revoca e/o l'annullamento del presente atto, laddove, a seguito della trasmissione dello stesso agli enti di cui al punto precedente, dovesse essere palesato un diverso interesse pubblico preminente rispetto a quello evidenziato nel presente atto;
10. **PUBBLICARE** il presente atto all'albo pretorio.

Allegati:

- A- Nota Assessorato regionale per l'Innovazione e la tecnologia prot. n. 8634 del 04.12.2019, avente ad oggetto: "Po Fesr Sicilia 2007/2013 – Asse 4- Obiettivo Specifico 4.2 – Obiettivo Operativo 4.2.2 – ex Linea di attività 4.2.2.3 (oggi Linea di attività 4.2.2.A) – Coalizione n. 17, Operazione n. 32 "Acquisizione di beni e servizi finalizzati all'e-inclusion e sviluppo di forme associative di servizi di e-government: CST Messina. Comunicazione ai sensi degli artt. 8,9 e 11 bis della L.R. n. 10/91 e ss.mm.ii., dell'avvio della procedura di revoca totale e del recupero del finanziamento concesso con DRG n. 491 del 12.03.2013". Codice Caronte:SI_1_9604.", acquisita al protocollo dell'ente n. 9352 del 05.12.2019;
- B- Nota dell'Assessorato regionale per l'Economia – Ufficio per l'Attività di coordinamento dei Sistemi Informativi Regionali – UCSIR, prot. n. 2313 del 07.05.2018 avente ad oggetto PO FESR SICILIA 2007/2013- Adempimenti post chiusura: stabilità delle operazioni –



responsabile del procedimento
Segretario comunale
dott.ssa Antonella Li Donni



Unione Europea



Regione Siciliana

Assessorato Regionale dell'Economia

Autorità Regionale per l'Innovazione Tecnologica

Area 3 - Coordinamento Innovazione Digitale

FESR
SICILIA 2014-2020

Prot. n° 8634

Palermo, 04/12/2019

OGGETTO: PO FESR SICILIA 2007/2013 - Asse 4 - Obiettivo Specifico 4.2 - Obiettivo Operativo 4.2.2 - ex Linea di attività 4.2.2.3 (oggi Linea di attività 4.2.2.A) - **Coalizione n. 17, Operazione n. 32 "Acquisizione di beni e servizi finalizzati all'e-inclusion e sviluppo di forme associative di servizi di e-governement: CST Messina"**. Comunicazione, ai sensi degli art. 8, 9 e 11 bis della L.R. n. 10/91 e ss.mm.ii., **dell'avvio della procedura di revoca totale e del recupero del finanziamento concesso con DRG n. 491 del 12.03.2013.**
Codice Caronte: SI_1_9604.

INVIATA ESCLUSIVAMENTE VIA PEC

Comune di Sant'Alessio Siculo

Prot. N° 9352 del 5/12/19

Cat. _____

Fasc. _____

Al Legale Rappresentate del
Comune di Sant'Alessio Siculo

Piazza Municipio
98030 SANT'ALESSIO SICULO (ME)
segreteria.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

e p.c.

All'Unità di Controllo
Presso il Dipartimento Regionale Tecnico
Servizio 8 - Monitoraggio e controllo di 1° livello
servizio8.dipregionaletecnico@regione.sicilia.it

Considerato che, a seguito dell'Avviso per l'attuazione territoriale dell'Asse VI "Sviluppo urbano sostenibile", pubblicato sulla GURS n. 8 del 19.02.2010, con DRG n. 514 del 21.03.2012, il progetto in argomento è stato inserito nella graduatoria dei progetti ammissibili al finanziamento a valere sulle risorse della Linea di Attività del PO FESR Sicilia in oggetto richiamati;

Considerato che, con **D.R.G. n. 491 del 12.03.2013**, è stata ammessa a finanziamento la Coalizione n. 17, "Peloritani Terre dei Miti e della bellezza area Ionico Alcantara", operazione n. 32, "Acquisizione di beni e servizi finalizzati all'e-inclusion e sviluppo di forme associative di servizi di e-governement: CST Messina", per l'importo di € **995.000,00**, utilmente collocata in graduatoria, a valere sulle dotazione dell'obiettivo operativo 4.2.2 del Programma Operativo regionale FESR 2007-2013 ed in ragione di ciò è stata impegnata la somma di € **995.000,00**, sul capitolo 612013 del Bilancio della Regione Siciliana in favore di Codesto Comune, nella qualità di Ente capofila della Coalizione n. 17.

- Considerato** che, in data 16.09.2013, è stato sottoscritto il disciplinare che ha regolamentato i rapporti tra questa Amministrazione e codesto Comune, quale Beneficiario Finale nell'attuazione dell'Operazione in argomento;
- Considerato** che, con D.D.S. n. 1980 del 23.08.2014, è stata disposta l'erogazione del 30% dell'importo ammesso a finanziamento, pari a € 298.500,00;
- Considerato** che, con D.D.S. n. 81 del 21.12.2015, a seguito della conclusione delle attività progettuali, è stata disposta l'erogazione della seconda e terza trince e del saldo dell'importo ammesso a finanziamento, pari a € 696.500,00;
- Considerato** che, pertanto, con mandati n. 22 del 18.09.2013 di € 298.500,00, n. 22 del 22.12.2015 di € 500.000,00 e n. 23 del 22.12.2015 di € 196.500,00, a codesto Comune è stato già erogato l'intero finanziamento pari a € 995.000,00;
- Considerato** che, codesto Comune, con Determina n. 15 del 31.10.2016, ha approvato, tra l'altro, la relazione sul conto finale, il certificato di regolare esecuzione del progetto, dichiarandone la sua funzionalità e conformità rispetto a quello approvato e ammesso al finanziamento, nonché approvando il Quadro Economico Finale per un importo complessivo pari a € 983.782,00;
- Considerato** che, con precedente nota prot. n. 1413 del 24.03.2017, era stato comunicato l'avvio del procedimento di revoca parziale del finanziamento concesso con il provvedimento in oggetto, nella misura di € 219.804,55, per le motivazioni ivi indicate;
- Considerato** che, con nota prot. n. 2454 del 07.04.2017, codesto Comune ha formulato le proprie controdeduzioni alle motivazioni espresse da questa Amministrazione con la nota di cui al punto precedente;
- Considerato** che, con nota prot. n. 1950 del 21.04.2017 integrata dalla nota prot. n. 1959 del 24.04.2017, questa Amministrazione ha comunicato di non avere accolto le controdeduzioni prodotte con nota prot. n. 2454 del 07.04.2017 per le motivazioni già espresse con la citata nota prot. n. 1413/2017;
- Considerato** che, a chiusura del procedimento avviato con la richiamata nota prot. n. 1413/2017, è stato adottato il D.D.R. n. 42 del 24.04.2017 di chiusura progetto e revoca parziale del finanziamento in oggetto, inviato alla Corte dei conti per gli adempimenti dell'Organo di Controllo;
- Considerato** che la Corte dei conti ha restituito il provvedimento in questione con rilievo n. 12 dell'8.06.2017, evidenziando delle irregolarità nel procedimento adottato, da parte di codesto Comune, per la scelta del contraente per la realizzazione del progetto, nonché richiedendo di far pervenire chiarimenti e/o eventuale documentazione integrativa;
- Considerato** che, con nota prot. n. 2885 del 16.06.2017, la scrivente Amministrazione ha comunicato a codesto Comune le osservazioni formulate dalla Corte dei conti con il citato rilievo affinché codesto Comune provvedesse a fornire ogni elemento utile a superare le criticità segnalate;
- Considerato** che, con nota prot. n. 4323 del 27.06.2017, codesto Comune ha comunicato i propri chiarimenti circa le predette criticità evidenziate dalla Corte dei conti;

- Considerato** che tali chiarimenti, con nota prot. n. 3200 del 05.07.2017, sono stati trasmessi all'Organo di Controllo in risposta al predetto rilievo;
- Considerato** che, con nota prot. n. 6734 del 20.07.2017, la Corte dei conti ha trasmesso l'Ordinanza n. 148/2017 del Presidente della Sezione di Controllo, per la convocazione della medesima Sezione per la pronuncia sul D.D.R. n. 42 del 24.04.2017 gravato da rilievo, unitamente alla relazione istruttoria prot. n. 5 del 18.07.2017 del Magistrato Istruttore di proposta di deferimento del provvedimento alla pronuncia della Sezione;
- Considerato** che, per come evidenziato nella relazione istruttoria prot. n. 5 del 18.07.2017, la Corte dei Conti ha ritenuto che le risposte fornite da Codesto Comune non consentono di superare i profili di illegittimità dei provvedimenti già evidenziati con il rilievo n. 12 dell'8.06.2017;
- Considerato** che gli approfondimenti condotti dall'Organo di Controllo hanno fatto emergere elementi sui quali si è reso necessario un accurato riesame da parte di questa Amministrazione delle procedure adottate da codesto Comune nell'affidamento del contratto in argomento, con nota prot. n. 3593 del 27.07.2017, lo scrivente Dipartimento ha chiesto il ritiro del D.D.R. n. 42 del 24.04.2017;
- Ritenuto** quindi, a conclusione del riesame di tutta la documentazione contrattuale prodotta da codesto Comune nelle diverse fasi della procedura, alla luce del contenuto delle giustificazioni fornite sia alla scrivente Amministrazione che all'Organo di controllo nonché dall'esame delle indicazioni di gravi irregolarità contenute sia nel già richiamato rilievo n. 12/2017 che nella relazione istruttoria n. 5/2017, si possono evidenziare le seguenti indicazioni di gravi irregolarità:
- a) Si rileva che la scelta da parte di Codesto Comune per la procedura volta alla conclusione di un contratto di "Concessione di Servizi", anziché di appalto di forniture e servizi, è stata determinata allo scopo di consentire ad altre amministrazioni pubbliche diverse dai Comuni aderenti, di poter fruire dei servizi offerti dal Consorzio Stabile Nexus S.c.a.r.l., operatore economico selezionato dal CST, come previsto dalla predetta clausola n. 21 del capitolato tecnico. Orbene, tale clausola appare illegittima in quanto, a causa dell'indeterminatezza sia dell'oggetto che del valore economico del contratto, ha pregiudicato il confronto concorrenziale tra i tanti possibili operatori economici operanti sul mercato. Ciò in quanto, non erano determinate né determinabili le pubbliche amministrazioni che avrebbero potuto richiedere le prestazioni oggetto del contratto e l'importo dell'appalto, stimato in soli € 778.689,00 (I.V.A. esclusa), era pari al mero corrispettivo per le prestazioni di servizi e forniture da effettuare in favore del CST, senza considerare, invece, il valore economico complessivo di tutte quelle potenzialmente scaturenti dal contratto.
 - b) Vi è un **conflitto di interessi** in relazione alla nomina, con determina n. 11 del 17 giugno 2008, da parte del Sindaco del Comune di S. Alessio Siculo del dott. Andrea Giuseppe Ceccio quale delegato del C.S.T. Messina, con la qualifica di dirigente esterno a contratto. Infatti, da una visura camerale, estratta dalla Corte dei Conti, nel corso dell'attività istruttoria, durante lo svolgimento della gara di rilievo comunitario predetta, tra la fase dell'aggiudicazione provvisoria (15 luglio 2014) e quella definitiva (11 dicembre 2014), il medesimo dott. Andrea Giuseppe Ceccio, in data 8 agosto 2014, era nominato amministratore delegato del Consorzio Stabile Nexus S.c.a.r.l, cioè dell'operatore economico, a capitale totalmente privato, che avrebbe dovuto fornire le prestazioni di servizi al medesimo C.S.T. Messina; le giustificazioni fornite dal Comune non sono idonee a superare il rile-

- vato problema del conflitto di interessi del Dott. Ceccio, che se da un lato, avrebbe dovuto svolgere i compiti di dirigente pubblico esterno, curando l'interesse pubblico con trasparenza e imparzialità, dall'altro, al contempo, avrebbe dovuto valorizzare l'interesse della società (il Consorzio Nexus) nella realizzazione dei suoi scopi sociali e della massimizzazione dei profitti.
- c) In base al capitolato tecnico, la procedura di evidenza pubblica era finalizzata, altresì, alla concessione, per la durata di anni 5, del servizio di riscossione tributi, comprendente attività di accertamento dei tributi locali, di riscossione ordinaria e di recupero coattivo dei crediti, nonché di gestione del contenzioso, a fronte della corresponsione di aggi (punto n. 3, lett. e, e punto n. 5). Trattasi, di servizi del tutto estranei rispetto all'oggetto del progetto specificamente finanziato. Si osserva, ancora, che il valore economico di tali prestazioni non era chiaramente definito e non era oggetto di valutazione ai fini dell'importo da porre a base della procedura di evidenza pubblica (punto n. 5), con ciò determinando la richiesta di requisiti economico-finanziari non congruenti, per difetto, con il valore reale del contratto. Ad ogni modo, in punto di requisiti di idoneità professionale, il Consorzio Nexus non è iscritto all'Albo dei soggetti abilitati alla gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni (Decreto Ministero delle Finanze 11 settembre 2000, n. 289). Per orientamento costante, il requisito in questione ha natura soggettiva e deve essere posseduto dall'operatore economico partecipante alla procedura di evidenza pubblica oppure, nel caso di raggruppamenti o di consorzi tra imprese, singolarmente da ciascuna di esse (A.N.A.C. parere di precontenzioso n. 36 del 26 febbraio 2014). Assolutamente prive di pregio risultano pertanto le giustificazioni fornite in punto di mancata iscrizione del Consorzio Nexus all'Albo dei soggetti abilitati alla gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni (Decreto Ministero delle Finanze 11 settembre 2000, n. 289). Sul punto il Consorzio Intercomunale "Tindari-Nebrodi" ammette che il requisito dell'iscrizione all'Albo fosse previsto dal capitolato, tuttavia, sostiene che il CST non intendesse affidare la concessione del servizio di accertamento e riscossione di tributi ma un mero servizio di supporto, senza traslazione di funzioni dal soggetto pubblico a quello privato. Deve, all'opposto, osservarsi che il capitolato tecnico era puntuale e circostanziato sul punto (art. 3 Descrizione dei Servizi, lett. E): *"[...] il presente capitolato, include la possibilità che il soggetto concorrente concessionario si proponga anche quale concessionario per la riscossione dei tributi e pertanto in sede di gara possa effettuare una proposta che ha per oggetto l'affidamento in concessione della gestione, riscossione ed accertamento delle entrate tributarie e di tutte le restanti entrate extratributarie, comprese le sanzioni per infrazione al codice della strada, nonché di nuovi tributi che dovessero intervenire e di tutte le entrate comunali inerenti rapporti di diritto pubblico"*.
- d) Sebbene il punto n. 4 del citato capitolato tecnico prevedesse che i luoghi di esecuzione del contratto fossero la sede operativa del C.S.T. Messina e le singole sedi degli enti locali aderenti, il successivo punto n. 21 obbligava l'operatore economico "a prestare pari servizi ed alle medesime condizioni nei confronti di soggetti terzi (pubblici o privati) che ne facciano richiesta. Anche tale attività appare del tutto estranea al progetto finanziato. Deve osservarsi, infatti, che, attraverso tale clausola, il C.S.T., di fatto, riservava a sé l'attività di "centrale di committenza" in favore di altre amministrazioni aggiudicatrici, ai sensi degli artt. 3, comma 34, e 33 dell'abrogato Codice dei contratti pubblici. E ciò nonostante l'attività di centralizzazione delle com-

mittenze non possa essere svolta da qualsivoglia soggetto pubblico o privato, richiedendo l'ordinamento un'apposita qualificazione. Senza ricostruire il complesso quadro normativo succedutosi nel tempo, basti ricordare che, a norma dell'art. 9, comma 2, del D.L. n. 66/2014, e del successivo D.P.C.M. di attuazione dell'11 novembre 2014 (pubblicato in G.U.R.I. 20 gennaio 2015, n. 15), le centrali di committenza e gli altri soggetti aggregatori, per i quali sono richiesti speciali requisiti, possono operare solo a seguito di iscrizione nell'apposito Albo tenuto dall'A.N.A.C. (vedasi, da ultimo, la Delibera dell'Autorità n. 784 del 20 luglio 2016 in base alla quale risultano iscritti n. 32 soggetti aggregatori). In ordine, poi, allo svolgimento di fatto, al di fuori del perimetro dei suoi fini istituzionali e del quadro normativo, delle funzioni di aggregazione della domanda di beni e servizi per amministrazioni pubbliche diverse da quelle aderenti, impropriamente autoqualificandosi, nei rapporti esterni, quale "centrale di committenza" o "stazione unica appaltante", le giustificazioni fornite dal Consorzio Intercomunale non sono idonee a superare i profili di illegittimità sollevati. Infatti, a parte l'illegittimità, come sopra detto, della clausola di estensione contrattuale, il CST non avrebbe potuto comunque attivarla attraverso l'istituto dell'accordo tra amministrazioni, attesa la normativa imperativa sopravvenuta e già vigente al momento della stipula del contratto (dicembre 2014). Ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L. n. 66/2014, e del successivo D.P.C.M. di attuazione del 11 novembre 2014 (pubblicato in G.U.R.I. 20 gennaio 2015, n. 15), le centrali di committenza e gli altri soggetti aggregatori, per i quali sono richiesti speciali requisiti, possono operare solo a seguito di iscrizione nell'apposito Albo tenuto dall'A.N.A.C., richiedendo l'ordinamento un'apposita qualificazione e abilitazione ex lege o tramite preventiva valutazione della stessa Autorità anticorruzione. Inoltre, l'Avviso pubblico per la promozione di proposte dei Centri di Servizi Territoriali, emanato in attuazione dell'Accorso di Programma Quadro nell'ambito della società dell'informazione della Regione Siciliana (sulla base del quale con D.R.G. n. 2535 del 30 novembre 2010 del Ragioniere Generale era stato costituito il C.S.T. Messina), prevedeva che i Centri Servizi Territoriali si costituissero quali aggregazioni volontarie di Comuni, nella forma di Associazione in Convezione (non obbligatoria), con un Ente capofila, e con ambito di riferimento provinciale, col fine specifico di produrre ed erogare servizi strumentali di carattere tecnologico a supporto delle attività amministrative e gestionali dei piccoli Comuni per contribuire al superamento del digital divide. I CST, quale mera unità organizzativa, avrebbero avuto sede presso l'Ente capofila che ne avrebbe curato la gestione della contabilità economica/finanziaria e non avrebbero acquisito distinta e autonoma personalità giuridica. Comunque, in seguito ad ulteriore attività istruttoria eseguita dalla Corte dei Conti si è evidenziato che i dati dell'attestato AUSA del CTS non trovano riscontro sul sito dell'ANAC (non vengono identificati dal sistema né il codice contraffazione, né il codice AUSA). Pertanto, si ritiene che l'iscrizione non si sia mai perfezionata.

Ritenuto quindi, che, riconsiderando le indicazioni già riportate nella citata nota prot. n. 1413/2017, alla luce degli *"orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici"* di cui alla Decisione C(2013) 9527 del 19 dicembre 2013 della Commissione Europea, ed avuto particolare riguardo a quanto in essa riportato in premessa della stessa *"le tipologie di irregolarità descritte nella sezione 2 sono i tipi di irregolarità più frequentemente riscontrate. Altre irregolarità non indicate in tale sezione dovrebbero*

essere trattate secondo il principio di proporzionalità e, ove possibile, in analogia ai tipi di irregolarità individuate in questi orientamenti", le sopra indicate gravi irregolarità costituiscono una violazione delle norme in materia di appalti pubblici che può essere oggetto di valutazione ai fini di una rettifica finanziaria facendo riferimento ai tassi di rettifica indicati per la fattispecie di cui al punto al n. 1 dei predetti orientamenti; nel merito, avuto riguardo alla concreta fattispecie di gravi irregolarità in esame, secondo principi di proporzionalità, la rettifica è applicata al tasso previsto del 100% dell'importo delle spese certificabili relative al contratto;

Ritenuto

altresi, non operante, nel presente procedimento, il limite temporale di cui all'art. 21-nonies della legge n. 241/1990 introdotto dalla legge 7 agosto 2015, n.124 (c.d. Legge Madia), nel quale si dispone che: *"Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, [...] può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti [...] di attribuzione di vantaggi economici [...]"*, in quanto non si verte in tema di annullamento del provvedimento *illo tempore* attributivo del finanziamento bensì di revoca e recupero del finanziamento in conseguenza degli inadempimenti alle condizioni e prescrizioni concernenti l'attuazione dell'Operazione; in particolare, secondo gli indirizzi giurisprudenziali orientati verso il diritto comunitario ed ai sensi dell'art. 117 della Costituzione *"La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. (...)"*, il presente procedimento è avviato ai sensi del Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006, il quale, in particolare, prevede: *"art. 70 - Gestione e Controllo: 1. Gli Stati membri sono responsabili della gestione e del controllo dei programmi operativi in particolare mediante le seguenti misure: (...) b) prevengono, individuano e correggono le irregolarità e recuperano gli importi indebitamente versati compresi, se del caso, gli interessi di mora. Essi ne danno notifica alla Commissione e la informano sull'andamento dei procedimenti amministrativi e giudiziari. (...)"*, nonché: *"art. 98 - Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri: 1. Spetta anzitutto agli Stati membri perseguire le irregolarità, prendere provvedimenti quando è accertata una modifica importante che incide sulla natura o sulle condizioni di esecuzione o di controllo di operazioni o programmi operativi e di effettuare le necessarie rettifiche finanziarie. 2. Lo Stato membro procede alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate o del sistema individuate nell'ambito di operazioni o programmi operativi. Le rettifiche dello Stato membro consistono in una soppressione totale o parziale del contributo pubblico del programma operativo. Lo Stato membro tiene conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria che ne risulta per i Fondi. (...)"*, nonché, inoltre: *"art. 99 - Rettifiche Finanziarie effettuate dalla Commissione - Criteri per le rettifiche: 1. La Commissione può procedere a rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto o in parte il contributo comunitario a un programma operativo qualora, effettuate le necessarie verifiche, essa concluda che: (...) c) uno Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono in virtù dell'articolo 98 anteriormente all'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo. 2. La Commissione fonda le proprie rettifiche finanziarie su singoli casi di irregolarità"*

identificati, tenendo conto della natura sistemica dell'irregolarità per determinare l'opportunità di una rettifica calcolata su base forfettaria o per estrapolazione. (...)”;

Considerato altresì, che codesto Comune, per effetto delle gravi irregolarità sopra riscontrate e venuto meno agli obblighi assunti con la sottoscrizione del sopra citato Disciplinare ed, in particolare, di quelli previsti all'art. 5, secondo punto elenco, *“garantire il rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente nonché delle procedure di attuazione degli interventi cofinanziati dalla Commissione Europea ed, in particolare, il puntuale rispetto del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ‘Codice dei contratti pubblici’, per ciò che concerne il ricorso alle procedure di evidenza pubblica”* determinando l'applicazione delle previsioni dell'art. 12 del medesimo disciplinare afferente la revoca e il recupero del finanziamento stante la violazione delle richiamate prescrizioni normative nazionali e comunitarie e del sopra citato Disciplinare concernenti l'ammissibilità e certificabilità della spesa a valere sul PO FESR Sicilia 2007/2013;

Considerato che, in ragione delle precedenti indicazioni di gravi irregolarità e ad integrazione di quanto comunicato con la più volte citata nota prot. n. 1413/2017, la scrivente Amministrazione, a conclusione del presente procedimento, provvederà a ritirare dalla Certificazione Finale delle Operazioni di pertinenza a valere sul PO FESR Sicilia 2007/2013, l'importo a suo tempo certificato di € 775.195,45;

Considerato che, per quanto esposto in precedenza, inoltre, questo CdR deve procedere alla revoca totale del finanziamento concesso nonché al recupero, a valere sul medesimo PO FESR, della somma di € 995.000,00, corrispondente a quanto già versato a codesto Comune;

Visti gli artt. 8, 9 e 11 bis della L.R. 30.04.1991 n. 10 e s.m.i.;

TUTTO CIO' PREMESSO

La scrivente Amministrazione, Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l'attività informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali, nella qualità di Amministrazione competente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 bis della legge regionale n. 10/1991, con la presente,

COMUNICA

- l'avvio del procedimento per la revoca totale del finanziamento concesso con D.R.G. n. 491 del 12.03.2013, dell'importo di € 995.000,00, in ragione delle irregolarità in premessa evidenziate;
- l'avvio del procedimento per il recupero del finanziamento già erogato, pari a € 995.000,00;

In relazione all'avvio di tali procedure,

COMUNICA ALTRESI' CHE

l'Ufficio e ed il dipendente Responsabile del Procedimento sono, rispettivamente, individuati nell'Area 3 e nel Dirigente della medesima Area, Ing. Francesco Corso, di questa Amministrazione;

i rappresentanti, e tutti i soggetti che per questo fine saranno individuati da parte di Codesto Comune, possono prendere visione di tutti gli atti afferenti il presente procedimento presso l'Area 3 medesima, in Palermo via Thaon De Revel n. 18/20.

- il presente procedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della citata L.R. n. 10/1991 e s.m.i., verrà concluso il **trentesimo** giorno solare dalla data di notifica, a mezzo PEC, della presente comunicazione;
- codesto Comune, a tutela dei propri interessi, può presentare eventuali memorie ed ogni altra documentazione afferente il presente procedimento;
- sono fatte salve, ai sensi del comma 4 del citato art. 2, eventuali sospensioni che si dovessero rendere necessarie per l'acquisizione di pareri, secondo quanto previsto dalla disciplina generale dei fondi comunitari, e, per una sola volta e fino ad un massimo di trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, documenti o certificazioni relative a fatti, stati o qualità che risultino necessari e che non siano già in possesso di questa Amministrazione.

Il Dirigente dell'Area 3
Ing. Francesco Corso

Il Dirigente Generale
Dott. Vincenzo Valgares



ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA

Ufficio per l'Attività di Coordinamento dei Sistemi Informativi Regionali - UCSIR
Servizio 4° - Progetti e Servizi centralizzati, E-Gov & Open - Gov

Prot. n° 2313

Palermo 07/05/2016

OGGETTO: PO FESR SICILIA 2007/2013. Asse 4 - Obiettivo Specifico 4.2 - Obiettivo Operativo 4.2.2 - ex Linea di attività 4.2.2.3 (oggi Linea di attività 4.2.2.A) - **Adempimenti post chiusura: Stabilità delle operazioni - Disposizioni**

Allegati:

Ai Responsabili dei progetti PIST PISU
Comune di Pace del Mela
sindaco@pec.comune.pace-del-mela.me.it

Unione dei Nebrodi
info@pec.unionedebnebrodi.it
protocollo@pec.comune.capodorlando.me.it

Comune di ribera
suap@pec.comune.ribera.ag.it

Comune di Giarre
protocollo.generale@giarrepec.e-etna.it

Comune di Acireale
protocollo@pec.comune.acireale.ct.it

Città Metropolitana di Catania
protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it

Città Metropolitana di Palermo
cm.pa@cert.cittametropolitana.pa.it

Comune di Sant'Alessio Siculo
segreteria.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

Comune di Bagheria
sindaco@postecert.it

Comune di Bronte
protocollo.generale@brontepec.e-etna.it

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
amministrazione@pec.provincia.caltanissetta.it

e, p.c.

Ai REO dei progetti PIST PISU
marinella.raffa@gmail.com
antonino.colica@comune.capodorlando.me.it
adriana.campisi@comune.capodorlando.me.it
annatagliavore@gmail.com
servizio.cultura@pec.comune.giarre.ct.it
mariellacutrufello@comune.acireale.ct.it
nazarena.genovese@provincia.ct.it
andrea.ceccio.2020@gmail.com
dom.seminara@gmail.com
v.fricano64@comune.bagheria.pa.it
biagiomeli@comune.bronte.ct.it
d.saieva@provincia.caltanissetta.it

Al Dipartimento della Programmazione
Area 5 – Programmi Comunitari
dipartimento.programmazione@certmail.regione.sicilia.it

All'Unità di controllo
controllo.informatica@regione.sicilia.it

Facendo seguito alla precedente nota prot. n. 3027 del 26/06/2017, stesso oggetto della presente, si comunica che, per l'anno in corso, è iniziato il campionamento delle Operazioni da assoggettare a controllo in loco, a cura dell'Unità di Controllo di questo Ufficio. Comunicazione di tale controllo, sarà data a breve ai beneficiari individuati.

Così come ai precedenti accertamenti, l'Unità di Controllo procederà a verificare che quanto realizzato, sia funzionante, in uso ed effettivamente fruito dai destinatari.

Si ricorda che, con l'adozione della Delibera di approvazione del Quadro Economico Finale dell'Operazione di pertinenza, ciascun Beneficiario ha assunto la responsabilità di quanto previsto dall'art. 57 del Reg. (CE) 1083/2006 in materia di stabilità delle Operazioni ovvero che, nei 5 anni successivi al decreto di chiusura, quanto acquisito come forniture e/o servizi con il finanziamento in argomento, pena il recupero del contributo erogato, NON deve subire modifiche sostanziali che ne alterino la natura, la destinazione d'uso, la modalità di esecuzione o procurino un vantaggio indebito al beneficiario, per cui, eventuali irregolarità rilevate, comporteranno l'avvio del procedimento di recupero degli importi indebitamente versati, oltre alla comunicazione prevista dall'art. 28 del Reg. (CE) 1828/2006.

L'Istruttore Direttivo
(Francesco Paolo Bruccola)

Il Dirigente del Servizio 4
(Dott. Ing. Mario Lanza)